

Sentenza del 19/03/2021 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Esenzione ICI - Categorie catastali.

Massima:

Gli immobili rurali possono beneficiare dell'esenzione ICI solo se iscritti in catasto nell'apposita categoria A/6-D/10. Il complesso procedimento di rivalutazione catastale dei fabbricati, destinati all'agricoltura, ha effetto retroattivo di valenza quinquennale.

Testo:

FATTO E DIRITTO

In data 18.11.2009 il comune di M. notificava a S. srl avviso di accertamento per omessa dichiarazione, omesso versamento e sanzioni relative ad ICI 2004. Avverso detto avviso la società proponeva ricorso alla CTP di Matera, allegando che i fabbricati, gravati di imposta ICI, erano invece destinati ad attività agricola e quindi esenti dalla pretesa imposizione. Con sentenza in data 31.1.2010 la CTP di Matera accoglieva il ricorso. Avverso detta sentenza il comune proponeva appello, che veniva respinto dalla CTR con sentenza in data 15.5.2012. Avverso detta sentenza il comune proponeva ricorso per cassazione, che con ordinanza in data 15.12.2018, pubblicata in data 12.4.2019 annullava la sentenza della CTR rinviando per nuovo esame. Con rituale atto dell'11.11.2019, notificato il successivo giorno 12, il comune di M. riassumeva la causa. La società appellata non si costituiva. La corte di cassazione, con la richiamata ordinanza di annullamento, ha ribadito il principio già enunciato dalla SSUU 18565 del 2009, secondo cui gli immobili rurali possono beneficiare nella esenzione ICI solo se iscritti in catasto nella apposita categoria A/6- D/10. L'attribuzione di una diversa categoria deve formare oggetto di specifica impugnazione. Analoga facoltà ovviamente viene riconosciuta al Comune. Tale orientamento, ormai consolidato, prosegue la Cassazione trova conferme nei successivi provvedimenti normativi (art. 42 bis dl 159/2007 e dl n. 70 del 2011) che nel delineare un complesso procedimento di rivalutazione catastale dei fabbricati, destinati all'agricoltura, addirittura con effetto retroattivo di valenza quinquennale, in sostanza confermano la tesi secondo cui l'esenzione dall'imposta ICI non dipende dalla aggettiva ruralità dell'immobile, ma dalla classificazione catastale. Orbene applicando l'invito finale della Corte, la parte avrebbe dovuto provare che la classificazione catastale dell'immobile nel 2014 era di categoria rurale. Ma tale prova è mancata del tutto e pertanto cappello a suo tempo proposto dal comune di M. va accolto con le conseguenze in termini di spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con ordinanza in data 5.12.2018/12.4.2019, così provvede: accoglie l'appello proposto dal Comune di M. e in riforma della sentenza della CTP di Matera in data 31.1.2010, dichiara legittimo l'avviso di accertamento in premesse indicato; condanna la srl S. a rifondere all'appellante Comune le spese dei giudizi di primo e secondo grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 e del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00, oltre in tutti i casi accessori di legge e tariffa, con attribuzione all'avv. M. antistatario.